

# **TI\_GERICHTE 60.2022.338 vom 7. März 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2022.338](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.338)

FR: TI\_GERICHTE 60.2022.338 du 7 mars 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2022.338 del 7 marzo 2023

## **Regeste**

Istanza di ricusazione dell'imputato/accusatore privato nei confronti del procuratore pubblico

## **Erwägungen**

### **E. 1**

riconduce il motivo di ricusazione al tenore del decreto 23.11.2022. L'istanza 28.11.2022 è dunque tempestiva.

### **E. 1.2**

L'istante, imputato nel procedimento inc. MP 2020.7626 e accusatore privato nel procedimento inc. MP 2020.7065, è legittimato – in applicazione dell'art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP n. 1) – a chiedere la ricusazione del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis, titolare dei procedimenti in oggetto.

### **E. 1.3.1**

Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio [ ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B\_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. Una domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B\_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). E' invece irricevibile siccome tardiva la domanda inoltrata tre mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B\_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).

### **E. 1.3.2**

IS

### **E. 2**

. 2.1. Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP. La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al

processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B\_70/2020 dell'1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale (decisione TF 1B\_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2). Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua riconsuazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona riconsuata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze (decisione TF 1B\_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B\_36/2022 del 4.2.2022 consid. 2.1.). La riconsuazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B\_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.) , per non intralciare l'ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice riconsuando (decisione TF 1B\_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

## **E. 2.2**

I principi ricordati valgono anche nell'ipotesi di riconsuazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (decisione TF 1B\_102/2019 del 13.6.2019 consid. 4.1.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2). Fino all'abbandono del procedimento oppure fino alla promozione dell'accusa, il procedimento penale è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP). Durante l'istruzione il ministero pubblico accerta d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, a carico ed a scarico dell'imputato (secondo l'art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase dell'istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (decisione TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.2.).

## **E. 2.3**

Chi opera in seno a un'autorità penale si riconsu se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una

persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

#### **E. 2.4.1**

L'art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricsuzione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).

#### **E. 2.4.2**

Le dichiarazioni di un magistrato devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo conto segnatamente del contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato dall'autore (decisione TF 1B\_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.).

#### **E. 2.4.3**

Possono presentarsi situazioni procedurali nelle quali il magistrato inquirente prende posizione, dal profilo giuridico oppure fattuale, già prima della conclusione dell'istruzione e dunque manifesta la sua provvisoria opinione sul caso che sta istruendo. In tali situazioni si deve tuttavia presupporre, per quanto non sussistano indizi contrari, che il pubblico ministero sia in grado di riesaminare costantemente il suo provvisorio giudizio secondo lo stadio del procedimento penale e, in presenza di nuovi fatti e argomenti, anche di modificarlo. Un simile procedere non costituisce, di regola, alcuna oggettiva parzialità (decisioni TF 6B\_215/2022 del 25.8.2022 consid. 3.4.5.; 1B\_144/2021 del 30.8.2021 consid. 4.3.).

#### **E. 2.4.4**

Eventuali errori nel corso del procedimento non fondano – di principio – motivo di ricsuzione: essi possono infatti essere censurati nell'ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito. In particolare decisioni o atti di procedura che successivamente si palesano essere errati non realizzano di per sé un'apparenza oggettiva di prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l'apparenza di prevenzione (decisioni TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B\_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42 ). Il ruolo di magistrato obbliga in effetti a determinarsi velocemente su elementi spesso contestati e delicati; è compito dell'autorità di ricorso constatare e correggere gli eventuali errori commessi (decisioni TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B\_302/2022 del 7.9.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42).

#### **E. 2.4.5**

La procedura di ricsuzione non ha lo scopo di permettere alle parti di contestare la maniera in cui è stata istruita la procedura probatoria e di rimettere in discussione le decisioni incidentali adottate nel corso del procedimento (decisioni TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B\_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.).

### **E. 3**

. 3.1. Si deve anzitutto evidenziare l'imprecisione e l'ambiguità della domanda di ricusazione presentata da IS 1 nei confronti del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis ritenuto che nella stessa egli ha ripetutamente menzionato solo l'inc. MP 2020.7065, ovvero il procedimento penale promosso nei confronti di \_\_\_\_\_ in cui egli è accusatore privato, chiedendo che lo stesso venisse attribuito ad altro magistrato inquirente. Solo a seguito della richiesta di precisazione 16.2.2023 di questa Corte, IS 1 ha infatti precisato che la domanda di ricusazione riguardava entrambi gli incarti, " trattandosi dei medesimi fatti, delle medesime parti in causa e di un'unica inchiesta, per cui la prevenzione del magistrato inquirente avrebbe effetto su entrambi i procedimenti scaturiti dalle contrapposte denunce, che di fatto sono trattati congiuntamente ". Si tratta quindi di esaminare se, motivando la decisione sulle prove 23.11.2022 – che, come ricordato in precedenza, il reclamante non ha impugnato [come avrebbe potuto fare, trattandosi della questione a sapere se un mezzo di prova sia stato assunto correttamente (DTF 143 IV 475 consid. 2.)] –, il procuratore pubblico abbia palesato di essere prevenuto nei confronti dell'imputato IS 1.

### **E. 3.2.1**

Per IS 1, il procuratore pubblico sarebbe prevenuto perché, nel citato decreto sulle prove 23.11.2022, l'avrebbe ritenuto colpevole del reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini.

### **E. 3.2.2**

Ora, giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B\_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all'imputato) [decisione TF 6B\_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3 .] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1). Il magistrato inquirente, pronunciandosi con decreto 23.11.2022, si è limitato a prendere posizione sul mezzo di prova prodotto da IS 1, ritenendolo non utilizzabile ex art. 141 cpv. 2 CPP perché frutto di un reato commesso da parte dello stesso IS 1. Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.4.3), il fatto che, nel decreto 23.11.2022, al solo scopo di esprimersi sulla non utilizzabilità del filmato, il pubblico ministero abbia indicato di ritenere " colpevole " IS 1 del reato giusta l'art. 179quater CP non fonda, nel caso concreto, indizio di parzialità. Infatti, benché il magistrato inquirente si sia espresso in quel contesto sulla posizione del reclamante e abbia quindi manifestato dal profilo giuridico la sua provvisoria opinione sul caso che sta istruendo, non sussistono infatti indizi che il procuratore pubblico abbia già deciso l'esito del procedimento, ossia che si sia già determinato definitivamente sul destino del procedimento a carico di IS 1, rispettivamente di \_\_\_\_\_ e che non sia in grado di riesaminare costantemente il suo provvisorio giudizio secondo lo stadio del procedimento penale e, in presenza di nuovi fatti e argomentazioni, anche di modificarlo. Un'eventuale irrita decisione in merito alla non utilizzabilità del mezzo di prova, ovvero del filmato registrato il 26.8.2020, costituirebbe peraltro un errore che, come esposto, non fonda motivo di ricusazione. Non si comprende peraltro perché l'istante, se non concordava con il decreto 23.11.2022, non l'abbia impugnato. Le apprensioni soggettive dell'istante sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non

confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze che non sono date in concreto. L'istanza di riconsuazione nei confronti del procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis deve essere respinta perché infondata.

**E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II  
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.